

ALLEGATO A

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO POSITIVO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA"

1. Menzione vigna

Ai sensi del D.lgs 61/2010 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n.88" con il termine "vigna" da utilizzare nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, si intende:

- a) il toponimo o
- b) il nome tradizionale,

entrambi riferiti alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, ma in ogni caso vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

In particolare con :

a) toponimo

si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica. Il toponimo non ha sempre dei confini topografici o cartografici precisi e pertanto la superficie a cui si riferisce è difficilmente rappresentabile su carta. E' evidente quindi che un toponimo potrebbe non essere (in generale e considerando la frammentazione fondiaria regionale) attribuibile ad una sola azienda e, pertanto, può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP;

b) nome tradizionale

si intende un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) utilizzato continuativamente per un congruo periodo di tempo. In particolare secondo le indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in analogia alle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle menzioni tradizionali (articolo 35 par 2 del Reg. (CE) 607/2009), il riconoscimento di una consuetudine d'uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel tempo comporta l'uso continuativo del termine per almeno 5 anni. Il nome tradizionale per la sua natura può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

2. L'elenco regionale delle "vigne"

L'elenco regionale delle menzioni "vigna", con la specificazione se la menzione è riferita a un toponimo o a un nome tradizionale, è costituito sulla base delle menzioni "vigna" dichiarate nello schedario dai produttori alla data del 31 luglio di ogni anno.

A tale data viene estratto dallo schedario viticolo l'elenco regionale delle menzioni vigne e viene pubblicato sul sito di Artea.

Nella rivendicazione delle produzioni i produttori possono utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo ed, in particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all'etichettatura e presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, solo le menzioni "vigna" seguite dal toponimo o nome tradizionale comprese all'interno di tale elenco.

3. Modalità di registrazione della menzione "vigna"

Ai sensi dell'articolo 18 del DPGR 52/r/2009 il produttore, che intende iscrivere nell'elenco regionale delle vigne un nuovo toponimo o nome tradizionale, presenta la DUA specificando se trattasi di menzione "vigna"

riferita al toponimo o al nome tradizionale, e in quest'ultimo caso, se tale termine è già in uso da almeno cinque anni.

L'azienda è tenuta a fornire in caso di controllo da parte degli Enti competenti di cui all'articolo 15 della L.R. 9/09, la documentazione comprovante i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle vigne, pena la cancellazione della menzione vigna dall'elenco regionale. In particolare, nel caso della menzione "vigna" seguita dal toponimo è necessaria la documentazione cartografica unitamente ad una sua delimitazione territoriale, mentre nel caso della menzione "vigna" seguita dal nome tradizionale è necessaria la documentazione commerciale o promozionale o dichiarativa dell'azienda che dimostri l'utilizzo continuativo per almeno 5 anni. Nel caso in cui quest'ultima condizione non sia dimostrabile la menzione "vigna" seguita da tale nome tradizionale sarà inserita in un elenco provvisorio di potenziali menzioni, che trascorsi i 5 anni o i restanti anni per i quali non è stato possibile dimostrare l'uso continuativo, potranno essere utilizzati nella rivendicazione delle relative produzioni DOP secondo le vigenti norme.

4. Elenco regionale delle vigne per la campagna vendemmiale 2011/2012

Ai fini della rivendicazione 2011/2012 è stato estratto l'elenco provvisorio delle vigne sulla base delle menzioni "vigna" registrate nello schedario.

Dal momento che in tale elenco sono state riscontrate numerose imprecisioni e inesattezze i produttori interessati sono tenuti confermare le menzioni "vigna", già registrate nello schedario e riportate nell'elenco provvisorio sopra richiamato, indipendentemente dall'utilizzo della menzione "vigna" per la designazione e presentazione delle produzioni della campagna vendemmiale in corso.

Tale conferma avviene al momento della presentazione della dichiarazione vitivinicola relativa alla campagna vendemmiale 2011/2012 tramite la compilazione di una apposita sezione della dichiarazione vitivinicola medesima.

In tale occasione è possibile registrare nello schedario anche nuove menzioni "vigna", specificando se trattasi di toponimo o nome tradizionale e, in quest'ultimo caso, se tale termine è già in uso da almeno cinque anni.

Sulla base di tali dichiarazioni viene aggiornata la sezione delle menzioni "vigna" dello schedario viticolo e viene predisposto sulla base delle dichiarazioni presenti nel sistema informativo di Artea al 15 gennaio 2011 l'elenco regionale delle vigne valido per la campagna viticola 2011/2012.

Successivamente a tale data, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni "vigna", devono essere seguite le procedure di cui al precedente punto 3. L'azienda è tenuta a mostrare in caso di controllo da parte degli Enti competenti, la documentazione comprovante i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale di tali menzioni vigna di cui al precedente punto 3.